

COMUNICATO STAMPA

Tanta frutta e poca Iva, ricetta fiscale light per le bevande “smoothies”

Molte vitamine e Iva ridotta alla metà. La vendita di *smoothies*, bevande ottenute mescolando purea, frullati e succo di frutta, sconta l'imposta nella misura ridotta del 10%. Ciò perché questi prodotti non possono essere considerati “succhi di frutta”, benché destinati a essere bevuti, ma sono piuttosto classificati come “frutta”.

La risposta arriva dalla risoluzione n. 173/E di oggi, con cui le Entrate - dopo aver richiesto all'Agenzia delle Dogane gli accertamenti tecnici necessari per determinare il corretto inquadramento doganale - forniscono chiarimenti di dettaglio riguardo all'aliquota applicabile alle cessioni di *smoothies*.

In particolare, i tecnici del Fisco riferiscono che le Dogane, sulla base dell'analisi chimica fatta sui campioni, hanno ritenuto che i prodotti in questione non rientrano tra i “succhi di frutta, di ortaggi o legumi”, generalmente ottenuti dalla spremitura e sottoposti a trattamenti che li rendono liquidi sostanzialmente limpidi.

Gli *smoothies* devono invece essere considerati come “frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate”, e sono pertanto da classificare con il codice doganale “2008 92”, dato che sono costituiti da miscugli di frutta con una quantità “evidente” di polpa non finemente suddivisa.

Le bevande in questione rientrano, di conseguenza, tra i beni e servizi indicati nella tabella A, parte III, allegata al decreto Iva, e sono quindi soggette all'aliquota del 10%. Il testo della risoluzione n. 173/E è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, alla voce “Circolari e risoluzioni”.

Roma, 6 luglio 2009